

Un accordo sottoscritto tra Aran e sindacati modifica la base elettorale per le elezioni di istituto

Precari della scuola fuori dalle Rsu

Se non hanno un incarico annuale o per la religione

DI CARLO FORTE

I lavoratori precari della scuola non potranno candidarsi alle elezioni delle Rsu, nemmeno in occasione della prossima tornata elettorale, prevista per il 2009. E probabilmente non saranno nemmeno ammessi al voto. Lo prevede una modifica al contratto collettivo nazionale quadro del 1998, sottoscritta il 23 luglio scorso da Cgil, Cisl, Uil, Cisa, Confasal, Cse, Usae, Ugl e dall'Aran. Uniche confederazioni dissidenti: la Cgu e la Rdb Cub, che hanno rifiutato di firmare l'accordo.

Negli altri comparti, invece, i precari potranno candidarsi.

■ GLI ALTRI

Negli altri comparti della pubblica amministrazione, invece, grazie al nuovo contratto, i lavoratori precari potranno accedere all'elettorato passivo e, dunque, potranno candidarsi. A patto che siano titolari di contratti a tempo determinato in regime di proroga oppure siano stati avviati alla stabilizzazione, in base a quanto prevede l'ultima Finanziaria.

■ LA SCUOLA

Le nuove limitazioni del diritto di accesso alle candidature (elettorato passivo) riguardano, dunque, solo la scuola. E restringono fortemente anche il diritto di accesso al voto (elettorato attivo). Alle prossime elezioni delle Rsu, che si svolgeranno tra due anni in tutte le scuole, potranno votare,

infatti, soltanto i precari titolari di un incarico annuale. E siccome la clausola negoziale che regola la questione non spiega che cosa debba intendersi per incarico annuale, il rischio è che i supplenti temporanei non vengano più ammessi al voto.

■ LA RELIGIONE SI SALVA

Nel nostro ordinamento l'unica tipologia di incarico annuale propriamente detto è quella prevista per le relative assunzioni a tempo determinato dei docenti di religione cattolica (articolo 309 del decreto legislativo 297/94). In tutti gli altri casi si fa riferimento a tipologie diverse a seconda della durata. Il primo tipo è il cosiddetto incarico di supplenza annuale, che dura fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In questo caso, probabilmente, non dovrebbero insorgere contestazioni, per via della coincidenza del termine annuale. Tale, peraltro, è l'orientamento dell'Aran (17 febbraio 2004 - prot. 1289) che, in risposta a un quesito, ha affermato che il termine annuale va inteso come anno scolastico intero. Dunque dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

■ SUPPLENTI TEMPORANEI

I problemi potrebbero insorgere, invece, per gli incarichi di supplenza temporanea fino a termine delle attività didattiche, che hanno come termine il 30 giugno. E per gli incarichi di supplenza temporanea: le cosiddette sup-

plenze brevi. La lettera della norma contrattuale, infatti, sembrerebbe escludere queste due tipologie di incarichi. Tanto più che le supplenze temporanee, per loro natura, non coprono l'intero anno scolastico. Sia che si tratti di supplenze brevi sia di supplenze fino al 30 giugno. E ciò potrebbe determinare l'esclusione dal diritto di voto per non meno di 100 mila potenziali elettori.

■ RISCRIVERE L'ACCORDO

Resta il fatto, però, che le elezioni si terranno nel 2009. E, nel frattempo, le parti potrebbero pattui-



Qualche dubbio sulla possibilità di votare c'è per gli incarichi di docenza temporanea

re un chiarimento, nella forma dell'interpretazione autentica oppure dell'accordo di comparto. Strumento, quest'ultimo che, fino a ora, non è mai stato utilizzato nella scuola. Ma che potrebbe essere utile ad adattare i vari istituti alla specificità del comparto. (riproduzione riservata)

Contratti, fuori i piccoli

Più difficile l'accesso ai diritti sindacali per i sindacati piccoli. Per avere diritto ad accedere ai tavoli negoziali non basterà raggiungere il 5% della rappresentatività tra voti Rsu e numero degli iscritti al sindacato. Sarà necessario, infatti, che le iscrizioni risultino attribuite a un unico soggetto e non a sindacati diversi, anche se riuniti in federazioni.

Lo prevede una modifica al contratto nazionale quadro sui diritti sindacali del 1998, sottoscritta dall'Aran e dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cisa e Ugl il 24 luglio scorso.

L'accordo non è stato sottoscritto, invece, da Cgu, Rdb-Cub, Confed, Usae e Cse e si applica anche ai sindacati della scuola.

Nel frattempo l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha emanato una nota che si applica alle prossime elezioni delle Rsu, previste per novembre in altri comparti del pubblico impiego, nella quale vengono sintetizzati i termini dell'accordo (prot. 6999 del 30 luglio).

Secondo l'Aran il diritto di partecipazione alle elezioni non può essere esercitato dalle singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto. A meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto.

E il divieto di accesso è previsto anche per le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni di più sigle. Idem per le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro e per le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo.

Infine, il divieto di accesso alla rappresentanza vale anche per i dipendenti attraverso proprie liste, e anche le associazioni che non hanno finalità sindacali.

Le nuove regole, peraltro, incidendo sui requisiti di accesso alla rappresentatività, limiteranno anche la corresponsione degli altri diritti sindacali: il diritto di assemblea in orario di lavoro, i permessi e i distacchi. E dunque avranno effetti a breve scadenza anche nel comparto scuola. Il problema, peraltro, non riguarda il cosiddetto dato elettorale. Vale a dire il numero dei voti ottenuti alle ultime elezioni delle Rsu. Ma il solo dato associativo. E cioè il numero delle deleghe (le tessere degli iscritti). I tempi per adeguarsi sono strettissimi. Il nuovo contratto quadro prevede, infatti, che per attuare i necessari mutamenti statutari ci sia tempo fino al 31 dicembre prossimo o al massimo fino al 31 marzo 2008. (riproduzione riservata)

Carlo Forte